

## Articolo 6

### Contributo/integrazione retta di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone con disabilità (RSD)

#### -Descrizione dell'intervento

1. Per contributo/integrazione retta di servizi residenziali a ciclo continuativo si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della quota sociale della retta di degenza di strutture residenziali a carattere socio-assistenziale ovvero sociosanitario.
2. L'utenza, che non sia in grado di sostenere autonomamente il costo della retta, può chiedere al Comune un contributo/integrazione retta attestando il valore ISEE sociosanitario inferiore alla soglia, definita annualmente dalla delibera delle tariffe, e allegando idonea dichiarazione relativa alla complessiva capacità della stessa di sostenere la compartecipazione alla spesa.
3. In situazioni di particolare disagio socio-economico che non trovano piena traduzione nella procedura di determinazione del contributo/integrazione retta da parte del Comune, la persona assistita può in qualsiasi momento presentare al Servizio sociale competente un'apposita istanza, con richiesta di incremento del livello di integrazione economica pubblica. In tal caso, la richiesta viene esaminata ed eventualmente autorizzata, con proprio motivato atto, dalla Giunta Comunale sulla base della relazione del Servizio Sociale.
4. In caso di contributo/integrazione retta, la scelta della struttura di ricovero non è rimessa all'assoluta discrezione dell'utenza o dei suoi parenti ma deve essere concordata con il Comune al fine dell'individuazione della scelta più appropriata nell'interesse della persona con disabilità. In caso di contrasto tra le parti sull'appropriatezza della struttura si farà ricorso alla valutazione di un'équipe multidimensionale pubblica della rete territoriale (ai sensi dell'art. 14 L.328/00)
5. Nel caso in cui l'utenza o chi la rappresenta giuridicamente si mostri indisponibile a ciò, il limite massimo del contributo/integrazione retta da parte del Comune non supererà comunque il valore medio della quota sociale delle analoghe strutture site nel territorio della Regione Lombardia pubblicato sui siti internet di settore.
6. L'erogabilità del contributo/integrazione retta da parte del Comune, nei limiti di cui al presente articolo, è limitata a coloro che presentano un ISEE sociosanitario, calcolato come da D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., non superiore al valore individuato, ed eventualmente rivisto, annualmente dalla Giunta Comunale.

#### -Finalità

1. Il contributo/integrazione retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire alle persone con disabilità ovvero alle persone adulte in condizioni di gravissima marginalità, una risposta residenziale al bisogno abitativo che promuova lo sviluppo o il mantenimento delle capacità residue.

#### -Destinatari

1. Destinatari del contributo/integrazione retta in oggetto sono persone con disabilità:
  - a) prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio;
  - b) in condizioni di gravissima marginalità prive di alloggio e di rete familiare di riferimento.

#### -Stesura del progetto individuale dell'utenza

1. A seguito di istanza di parte, ovvero d'ufficio, nei casi in cui sia ritenuto utile/necessario, il Comune, d'intesa con l'utente, avvia un progetto individuale, ontologicamente dinamico, che, nell'ambito delle risorse disponibili, comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le eventuali prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il Comune in forma indiretta, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale, ivi inclusa la diversa ripartizione dei costi sottesi alla prestazione assistenziale erogata/da erogarsi.

Nel progetto individuale sono definite le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare e si tengono in considerazione le aree della salute, dell'istruzione, del lavoro, della vita sociale e anche dei desideri dei beneficiari, in accordo con il concetto di inclusione sociale.

### -Criteri per la determinazione del contributo/integrazione retta

1. Per i soggetti destinatari, e fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi 3 e 4, il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto del Progetto condiviso, può prevedere un contributo/integrazione retta finalizzato al pagamento parziale o totale della quota sociale della retta.

2. L'utenza che non sia in grado di sostenere autonomamente il valore della quota sociale della retta può chiedere all'Ente un contributo/integrazione retta attestando il valore ISEE sociosanitario inferiore alla soglia definita, allegando idonea dichiarazione relativa alla complessiva capacità della stessa di sostenere la compartecipazione alla spesa. Tali elementi sono acquisiti nel procedimento di definizione del progetto individuale, descritto nel precedente art. 11, pena il mancato riconoscimento/concessione del contributo/integrazione da parte del Comune.

3. Qualora per ragioni di urgenza la persona assistita non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo del contributo/integrazione retta da parte del Comune prima dell'inserimento presso la struttura, il Comune riconosce un contributo/integrazione retta pari al valore della quota sociale della struttura ospitante per un periodo massimo di 60 giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni, l'intera quota sociale viene considerata a carico della persona assistita. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota sociale posta a suo carico.

4. In caso di urgenza, qualora al momento dell'inserimento presso la struttura la persona assistita non fosse in grado di produrre le dichiarazioni necessarie per il calcolo del contributo/integrazione retta o di gestire i pagamenti della quota sociale posta a suo carico, il Comune riconosce un contributo/integrazione retta pari al valore della quota sociale della struttura ospitante. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stato nominato il soggetto chiamato a esercitarne la tutela giuridica e, conseguentemente, è stata determinata la quota sociale posta a suo carico. A tal fine, entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inviata in merito dal Comune, il soggetto chiamato a esercitare la tutela giuridica della persona assistita deve presentare l'istanza di determinazione del contributo/integrazione retta corredata delle necessarie dichiarazioni.

5. In caso di ISEE elevati, anche superiori alla soglia di accesso, pur a fronte di una modesta liquidità (mensile), eventualmente sempre nell'ambito del progetto individualizzato di cui sopra, ovvero a margine, il Comune potrà procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato sia opportunamente vincolato al pagamento della retta. Qualora, a fronte di una nulla o bassa liquidità ma con presenza di beni patrimoniali presenti nell'ISEE, si dovesse concretare un obbligo di intervento comunale a titolo di contributo/integrazione retta, detta integrazione/pagamento integrale della quota sociale da parte del Comune, per la parte che include la quota sociale legittimamente a carico dell'utenza, è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.